

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 4 - "Tesoro"

Prot. n. 15763

Palermo, 07 APR 2016

Oggetto: D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – Partite sospese.

CIRCOLARE 10

**A tutti i Dipartimenti regionali
C.A. Dirigenti Generali**

Alle Ragionerie Centrali

e, p.c. **All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto**

**Al Signor Assessore dell'Economia
Ufficio di Gabinetto**

**A tutti gli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto**

**Alla Segreteria Generale della Regione
C.A. Segretario Generale**

**All'Unicredit S.p.A.
Public Sector & Territorial
Development Sicilia**

**Cassa Centrale Regione Siciliana
Alla Corte dei Conti
Ufficio III**

**Ai Servizi
2 - "Bilancio e Programmazione" e
3 - "Bilancio Fondo sanitario"**

L o r o S e d i

Nel far seguito alla Circolare n.24 del 6 ottobre 2015 e alle successive note prott. n.2652 del 21.01.2016 e n.9537 del 26.02.2016 , ribadendo quanto già rappresentato in ordine alla necessità di dover regolarizzare contabilmente, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., tutte le partite sospese già pagate dall'Istituto cassiere, si comunica che, effettuati i debiti approfondimenti, questa Ragioneria Generale ha proceduto, giusta D.P. Reg. n.541 del 6 aprile 2016, ad istituire i **capitoli di spesa n.888888 "Fondo per consentire la regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo Sanitario" e n. 999999 "Fondo per consentire la regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese a carico della Regione relative al Fondo Sanitario"**. Si specifica, inoltre, che il capitolo di spesa n.888888 è stato articolato per ciascun Assessorato regionale.

Lo stanziamento dei suindicati capitoli sarà pari a zero e, come già indicato nella summenzionata Circolare si dovrà provvedere, anche in assenza del relativo stanziamento, alla registrazione dell'impegno relativo all'ammontare delle partite sospese di rispettiva competenza e all'emissione del relativo mandato, che chiaramente renderà evidente, nel conto del bilancio, che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione, costituendo un debito fuori bilancio.

Come già comunicato, contestualmente all'approvazione del Rendiconto, all'Assemblea Regionale Siciliana verrà chiesto il riconoscimento del complessivo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio rappresentando le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio, motivazioni che dovranno essere fornite da Codeste Amministrazioni.

A tal fine si allega il prospetto aggiornato, contenente tutte le partite sospese di rispettiva

competenza.


Ciò premesso, si ritiene utile soffermarsi brevemente su taluni profili di rilievo inerenti le esecuzioni forzate discendenti dai numerosissimi atti di pignoramento presso terzi che interessano la Regione Siciliana.

Com'è noto, in molteplici casi la Regione non è il debitore esecutato, ma interviene nella qualità di terzo pignorato, così come anche l'Istituto cassiere che, in relazione all'emanata ordinanza di assegnazione del G.E. (titolo esecutivo), paga direttamente la somma alla parte creditrice, anche in presenza, in taluni casi, di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla competente Amministrazione regionale recante la negazione oggettiva e fattuale della presunta pretesa pecuniaria.

In tali circostanze è necessario che l'Amministrazione regionale proceda con l'**azione di ripetizione** al fine di ottenere la restituzione del pagamento eseguito. Questa azione, soggetta al termine di prescrizione decennale, è contenuta nell'articolo 2033 del codice civile che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento ove ricevuto in malafede ovvero a decorrere dal giorno della domanda ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede.

L'ipotesi è quella del cosiddetto indebito oggettivo che si sostanzia in un pagamento non dovuto. Casistiche nelle quali, quindi, ci si trova in presenza di un "terzo" che ha tratto vantaggio dal pagamento effettuato dal "terzo pignorato", cioè del vero debitore che non ha eseguito alcun pagamento e che si trova con il debito estinto. Non essendo tale situazione giuridicamente accettabile, l'art. 2036 c.c. comma 3 opportunamente dispone che "*quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore*", a parte il dubbio che il creditore sia stato pagato due volte. Tale circostanza potrebbe ad esempio ricorrere allorché il creditore riceve la somma dal terzo pignorato e, successivamente, la riceva anche dal debitore principale.

Alla luce di quanto suesposto, onde evitare di arrecare un danno all'erario regionale, è necessario che codeste Amministrazioni, quando ne ricorrano le condizioni, si attivino per il recupero dei crediti formati a seguito dei pagamenti effettuati nella qualità di "terzo pignorato" e non di debitore principale, accertando le relative somme in entrata al bilancio



regionale.

Il capitolo di entrata sul quale dovranno essere accertate le superiori somme è quello relativo ai “Recuperi e rimborsi vari da altri soggetti” assegnato ad ogni Dipartimento, il quale, anche tramite la Ragioneria centrale, avrà cura di comunicare al Servizio Tesoro di questo Dipartimento gli estremi del provvedimento, il nominativo del debitore, nonché la somma accertata.

Per il recupero di tali crediti potranno essere avviate le normali procedure che nella fase iniziale possono consistere in un sollecito di pagamento, fissando un termine di pagamento in 15 giorni (procedura stragiudiziale), ammonendo che, in difetto, si procederà al recupero tramite procedura giudiziale o tramite iscrizione a ruolo del credito, con aggravio di spese amministrative e interessi a carico del debitore.

Sovente, si è anche constatato che il Giudice dell'Esecuzione assegna le somme al creditore a causa della mancata dichiarazione del terzo, ex art. 547 c.p.c. e/o dell'assenza del terzo in sede di udienza.

A tal proposito si ritiene utile rievocare le modifiche introdotte al procedimento esecutivo dal D.L. 12.09.2014, n. 132, come modificato dalla Legge di conversione 10.11.2014, n. 162 che, con l'obiettivo di agevolare il buon esito dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, hanno fornito al creditore diversi nuovi strumenti.

Anche il procedimento presso terzi ha subito notevoli cambiamenti:

- il terzo pignorato ha l'obbligo di comunicare l'eventuale sussistenza di crediti in favore del debitore esecutato mediante lettera raccomandata o P.E.C. da inviarsi al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;
- solo in mancanza della comunicazione di cui sopra, il terzo pignorato dovrà presentarsi ad un'udienza appositamente fissata, nel quale rendere la dichiarazione sulla sussistenza o meno di somme dovute al debitore esecutato;
- in caso di mancata comunicazione entro i 10 giorni dalla notifica e di mancata comparizione in udienza, il credito pignorato si considererà non contestato ed il Giudice dell'Esecuzione provvederà quindi ad assegnare tutte le somme, anche qualora non dovute;
- se, all'udienza, il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il Giudice, con

ordinanza, dovrà fissare un'udienza successiva. Se il terzo non compare alla nuova udienza o comparso rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso, a meno che il terzo non possa provare di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;

- sia in caso di dichiarazione positiva che in caso di mancata dichiarazione nel termine di 10 giorni, il creditore procedente avrà l'onere di iscrivere a ruolo il procedimento entro 30 giorni dalla notifica al terzo esecutato, sostenendo quindi anticipatamente le relative spese.

In sostanza, è stato facilitato il compito dei soggetti c.d. terzi pignorati.

Infine, si comunica che connettendosi al sito web https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp, attraverso una chiave di ricerca (costituita dal numero di ruolo o numero della sentenza o dal nome e cognome del giudice), è possibile visionare il fascicolo telematico della causa relativa alla procedura mobiliare di interesse.

Il Dirigente del Servizio
Filippa M. Palagonia



Ragioniere Generale
Salvatore Sammartano

